



COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

PIAZZA DEL CURTO, 6 - CAP 23020 - P.I. 00099030140 - TEL. 0343/41000 FAX. 0343/43213
Email: info@comune.mese.so.it Pec: protocollo.mese@cert.provincia.so.it Sito istituzionale: www.comune.mese.so.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 16 Reg. Delib.

N. 221 Reg. Pubblic.

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI)
per l'anno 2020.**

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di luglio alle ore 20:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta di Prima convocazione.

Risultano:

| | | | |
|--------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Cipriani Paolo Vittore | P | Coldagelli Maurizio | P |
| Balatti Duilio Marcello | A | Bigiotti Sonia | P |
| Tortorella Paola | P | De Giambattista Giovanni | P |
| Levi Giuseppe | P | Pilatti Patrizia | P |
| Gadola William | P | Scaramella Simone | P |
| Rotticci Paolo | P | | |

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Caprio Dott. Saverio.

Il Sig. Cipriani Paolo Vittore, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI)
per l'anno 2020.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»* ;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali aliquote e tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il D.L. 18 del 17.03.2020 (Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24.4.2020 n. 27 con il quale all'art. 107 comma 2 è stato disposto il differimento al 31 Luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso;

Dato atto che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che era composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili esclusa abitazione principale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Richiamato l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato che la TARI continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

Vista la propria precedente deliberazione n. 7 del 30.4.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del regolamento TARI;

Ricordato che la TARI:

-opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs.

n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

-assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

-deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

-fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Preso atto delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate dal MEF per supportare gli enti locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti";

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) del 16 febbraio 2019, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1 comma 683 della Legge 27.12.2013 n. 147 che recita:

"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia,"omissis

Visto l'art. 107 comma 5 del D.L. 18 del 17.03.2020 (Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24.4.2020 n. 27 che recita:

"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

Ritenuto di avvalersi di tale ultima disposizione normativa e quindi confermare per il 2020 le tariffe approvate nell'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 5 dell'8.2.2019, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Richiamata altresì la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 avente ad oggetto "Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali.

Viste:

-la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

-la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti n. 8 favorevoli nessuno contrario espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri votanti e 2 astenuti (Pilatti Patrizia e Scaramella Simone);

DELIBERA

1)Di approvare, per l'anno in corso 2020 le medesime tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come risultanti dai prospetti allegati, approvate per l'anno 2019 con delibera di C.C. n. 5 dell'8.2.2019, esecutiva, avvalendosi della facoltà di cui all'art.

107 comma 5 del D.L 18 del 17.03.2020 (Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni nella Legge 24.4.2020 n. 27;

2) Di dare atto che ai sensi del citato art. 107 comma 5 del D.L 18 del 17.03.2020 (Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni nella Legge 24.4.2020 n. 27 entro il 31 dicembre 2020 verrà approvato il piano economico finanziario per il 2020, provvedendo poi all’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF del 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019;

3) Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 Legge 296/2006;

4) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Quindi il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, per rendere da subito efficace le tariffe approvate propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo:

Con voti 10 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri votanti e pertanto essendosi raggiunta la maggioranza dei componenti del Consiglio comunale;

D E L I B E R A

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.



COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

PIAZZA DEL CURTO, 6 - CAP 23020 - P.I. 00099030140 - TEL. 0343/41000 FAX. 0343/43213
Email: info@comune.mese.so.it Pec: protocollo.mese@cert.provincia.so.it Sito istituzionale: www.comune.mese.so.it

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.16 del 10-07-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI)
per l'anno 2020.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Lì, 06-07-2020

Il Responsabile dell'Area
F.to **Gadola Sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Lì, 06-07-2020

Il Responsabile dell'Area
F.to **Gadola Sonia**

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Cipriani Paolo Vittore

IL CONSIGLIERE
F.to Tortorella Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno
16-07-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 16-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 16-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caprio Saverio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Lì, 16-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio